CAMERA DEI DEPUTATI N. 2486

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI VINCENZO, LETTIERI, PISICCHIO, SISTO

Presentata l'8 novembre 1973

Disciplina delle utenze telefoniche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da più parti e da vario tempo sono stati denunciati errori nella tariffazione delle conversazioni telefoniche.

Gli inconvenienti hanno assunto proporzioni sempre più vaste con notevole disagio e giustificate proteste da parte degli utenti, per i conseguenti riflessi economici, assai rilevanti, soprattutto in rapporto agli attuali costi.

I denunciati errori hanno spesso orientato i dirigenti della SIP a suggerire agli utenti, che hanno protestato, di inoltrare richiesta per l'installazione presso l'utenza telefonica, previo pagamento, di contatori ripetitori. A tali contatori però non si fa riferimento per la lettura delle quantità registrate ai fini della tariffazione, per cui spesso hanno solo la funzione, certo non trascurabile, di ricordare in via continua e diretta agli utenti il numero degli « scatti », in modo che vi sia un uso consapevole e misurato delle conversazioni telefoniche. In relazione, però, all'attuale larga diffusione del servizio, non può essere tenuta ulteriormente in vigore la vigente disciplina, ma deve essere garantita agli utenti la possibilità di un controllo diretto, e non già di una « memoria », così come avviene per altri servizi, per i quali è prevista la installazione di contatori ai quali si fa riferimento per le operazioni di controllo, di lettura delle quantità di consumo e di conseguente tariffazione.

Il riferimento esclusivo alle apparecchiature installate in centrale, così come oggi avviene anche nell'ipotesi in cui l'utente si sia avvalso della facoltà di chiedere a sue spese l'installazione di un contatore-ripetitore o teletax, non offre garanzia all'utente, anche se rende meno onerose le operazioni di controllo alla società che gestisce il servizio telefonico. Trattasi sempre di una sorta di notifica di costo per l'uso del servizio telefonico, senza possibilità di controllo e di verifica anche da parte dell'utente che deve essere tutelato in relazione soprattutto ai denunciati possibili errori.

L'installazione di contatori presso le singole utenze darebbe, invece, tale garanzia, sempre che ad essi, in casi di diversità di registrazioni rispetto alle apparecchiature della centrale, ci si richiami al fine della determinazione dell'onere a carico dell'utente.

A tali finalità risponde l'articolo unico della presente proposta di legge che si confida sarà approvata con la necessaria sollecitudine.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La SIP - società per l'esercizio telefonico - è obbligata, con decorrenza 1° gennaio 1974, ad installare presso ogni utenza telefonica, di nuovo impianto, o già in atto, un apparecchio contatore-ripetitore o teletax, unico valido ai fini sia della registrazione sia della rilevazione delle unità o quantità di uso delle comunicazioni telefoniche, nonché della conseguente tariffazione per la determinazione dell'onere complessivo a carico, nei vari periodi, di ciascun utente.

L'onere relativo sia all'installazione sia al funzionamento del predetto contatore è a totale carico della SIP.